

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIA CRISTINA ROSSI, ARRIGHINI, PROVERA, LEONI ORSENIGO,
MAGNABOSCO, MAZZETTO, ALDA GRASSI, BONATO**

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
relativo ai medicinali veterinari

Presentata il 23 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pure apprezzando il lodevole sforzo compiuto dal legislatore nel tentativo di arginare l'utilizzo improprio o addirittura fraudolento del farmaco veterinario, non si può non osservare come il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, sia assai lontano, oltre che dai principi, pur nobilissimi, cui si ispirava, anche da molte realtà professionali nelle quali i medici veterinari sono quotidianamente chiamati ad operare.

Dovere imprescindibile ci appare quello di palesare tutte le perplessità che questa normativa suscita nei medici veterinari.

Nell'intento di correggere quanto di incerto, equivoco e lacunoso è insito in questa legge si intende:

sensibilizzare il legislatore al riconoscimento del fatto che le esigenze dei me-

dici veterinari che si occupano della salute degli animali da affezione sono diverse da quelle dei medici veterinari che tutelano la salute degli animali da cui derivano prodotti destinati all'alimentazione umana e la salubrità degli stessi; entrambe le categorie tutelano la salute umana ma in modi diversi e tra loro difficilmente assimilabili;

interpretare il pensiero dei medici veterinari operanti sul territorio nazionale, rivendicando inoltre il rispetto della loro dignità, serietà e coscienza professionale, che in alcuni punti della legge, vengono messi in dubbio dal legislatore.

È noto a tutti che il decreto legislativo n. 119 del 1992 è stato emanato in gran fretta al solo scopo di evitare sanzioni da parte della Comunità europea, ma è anche altrettanto noto che tale decreto (forse

proprio per l'urgenza di adottarlo) è stato sviluppato senza consultare la categoria dei veterinari e gli ordini professionali, e senza tenere in considerazione la realtà attuale.

Se infatti con tale decreto si favoriscono e proteggono (giustamente) i medici veterinari operanti nel settore degli animali da reddito e si regolarizza l'uso del farmaco in questo campo, non solo viene trascurata la figura del veterinario per animali non da reddito, ma addirittura ne viene limitata la libertà professionale, ingenerando fra l'altro enorme confusione nella categoria stessa.

È chiaro che il medico veterinario per animali non da reddito svolge un'attività che si differenzia totalmente da quella del medico veterinario per animali da reddito.

Quest'ultimo infatti opera in un settore il cui prodotto è sempre destinato all'alimentazione umana ed è pertanto corretto che debba sottostare ad una regolamentazione che protegga il destinatario finale del prodotto, e che tuteli anche l'attività professionale del medico veterinario impedendo agli allevatori di operare autonomamente o di servirsi di medici veterinari conniventi, in materia di somministrazione di farmaci terapeutici o auxinici. Inoltre questa categoria di medici veterinari opera in un settore nel quale il solo scopo è quello di ottenere la massima resa dall'animale allevato.

Il veterinario per animali non da reddito opera invece in un settore nel quale la resa economica è quasi completamente assente (gli stessi cavalli da corsa non possono più essere considerati animali da reddito, visti gli elevati costi di manutenzione e gestione di una scuderia, e visto che nella maggioranza dei casi i proprietari degli stessi sono degli appassionati che dedicano parte delle loro risorse economiche a questo *hobby*), ed è sempre teso alla soluzione di problemi schiettamente medici, indipendentemente dalla resa economica.

Tale specifico indirizzo è maturato e si è sviluppato nel tempo in modo assolutamente privato, grazie ad iniziative private e senza che mai fossero istituite forme di

assistenza sanitaria ad animali non da reddito, da parte di qualsiasi ente pubblico.

Si rende necessaria una definizione delle due categorie di animali:

Animali da reddito: si intende qualsiasi animale che venga allevato e mantenuto affinché i suoi prodotti ed esso stesso vengano destinati all'alimentazione umana;

Animali non da reddito o d'affezione o da compagnia: si intende qualsiasi animale non compreso nella categoria precedente e comprendenti:

- a) cani;
- b) gatti;
- c) uccelli ornamentali;
- d) cavalli sportivi (non da carne);
- e) piccoli roditori da gabbia;
- f) rettili ornamentali;
- g) animali selvatici in cattività;
- h) qualsiasi altra specie animale con cui l'uomo scelga di convivere a fini non di lucro.

Si vuole ricordare, soprattutto per quanto riguarda cani e gatti, che rappresentano la maggioranza, l'importantissimo ruolo che ricoprono nella vita sociale ed affettiva di migliaia di famiglie, di anziani soli, bambini e handicappati.

È ovvio pertanto che la loro salute e il benessere, raggiunti talvolta grazie a sofisticate tecniche clinico-chirurgiche, dipende in gran parte dall'utilizzo appropriato di farmaci ad uso umano e dalla costante assistenza terapeutica oltre che dalle doti professionali.

Non è accettabile, quindi, ridurre drasticamente i successi ed i progressi nel campo veterinario trasformando il medico veterinario in un burocrate, compilatore di registri, rassegnato alla malattia che non può debellare per il divieto di utilizzare principi attivi autorizzati per l'uomo.

La professione del medico veterinario per animali non da reddito per le sue peculiarità non può essere regolamentata

dal decreto legislativo n. 119 del 1992 nella sua forma attuale, in quanto, in questo modo essa viene limitata e danneggiata, togliendo al veterinario quella libertà di azione che è indispensabile nel settore e di conseguenza danneggiando l'oggetto della professione stessa: l'animale.

Occorre invece modificare il decreto legislativo in questione, ed in particolare i seguenti articoli, sostenendone anche le motivazioni.

Articolo 3, comma 5.

Si richiede che venga nettamente distinto il campo di applicazione del farmaco negli animali d'affezione, cavallo sportivo incluso, da quello degli animali da cui derivano prodotti destinati all'alimentazione umana. Nel primo caso esiste una imprescindibile necessità di impiego del farmaco « uso umano » data l'assoluta mancanza di specifici farmaci veterinari volti a curare patologie che, negli animali da reddito, salvo le debite eccezioni, non avrebbero ragione economica di terapia.

Articolo 3, comma 7.

In questo caso non è chiaro se il medico veterinario debba tenere un ulteriore registro (e sarebbero tre per i medici veterinari itineranti), per tutte quelle somministrazioni di farmaci ad uso umano che il medico veterinario stesso può trovarsi costretto ad utilizzare nell'ambito della propria professione, in particolare nella attività su animali da reddito e comunque, dal momento che tale articolo prevede la registrazione della diagnosi, viene lesa un inattaccabile diritto del medico veterinario che è quello del segreto professionale.

Inoltre è noto a tutti come il mercato dei farmaci veterinari in Italia sia terribilmente carente in particolare per gli animali non da reddito. Il medico veterinario, nel 90 per cento dei casi, non sceglie il farmaco per uso umano, ma vi fa ricorso, non avendo alternative.

Nell'ambito poi della pratica ambulatoriale, il medico veterinario per animali non da reddito avrà il diritto di acquistare farmaci in confezione ospedaliera, la cui somministrazione sarà comunque effettuata solo nell'ambito dello studio professionale stesso o durante gli interventi domiciliari.

Per questo motivo il decreto legislativo n. 119 del 1992 non può applicarsi a tutti quei medici veterinari che si occupino di animali da compagnia e comunque non da reddito.

Solo nel caso di utilizzo di sostanze stupefacenti il medico veterinario dovrà tenere apposito registro e custodire le sostanze stesse sotto la propria personale responsabilità.

Articolo 34, comma 1.

In questo caso, per titolare di impianti si intende soprattutto il medico veterinario che abbia un proprio studio professionale, come precisato successivamente nella circolare del Ministro della sanità del 9 marzo 1992, n. 127, ma non è possibile prefigurare la tenuta di un tale registro da parte del medico veterinario per animali non da reddito per il fatto che in tale professione si incontrano patologie di ogni genere, che richiedono l'utilizzo di numerosissimi farmaci (soprattutto per uso umano) e la somministrazione degli stessi in dosi variabilissime.

Come è possibile, per esempio, tenere regolarmente un registro dei farmaci utilizzati in un pronto soccorso veterinario nel caso di un cane investito? In occasioni del genere il medico veterinario può trovarsi nella necessità di utilizzare farmaci diversi nel corso di una stessa visita e nel periodo di assistenza, modulandone, secondo la necessità, le dosi e le vie di somministrazione. Dal momento che in molti casi l'assistenza di un soggetto investito dura molte ore, o giorni, come è possibile che il medico veterinario (che non dispone normalmente di personale ausiliario o dipendente), alla fine del suo lavoro, si metta a compilare un registro,

ricordandosi ogni passo del proprio operato?

Non è pertanto possibile mantenere scorte di ogni tipo di farmaco utilizzabile e tantomeno tenerne adeguato registro.

Inoltre i farmaci per uso veterinario vengono spesso confezionati in flaconi multidose, e, dal momento che, in particolare nel settore dei piccoli animali, le dosi sono spesso limitate, non è pensabile che il medico veterinario possa scaricare piccoli quantitativi di un prodotto su un apposito registro.

Tantomeno è possibile in uno studio veterinario adibire un locale chiuso alle scorte di farmaci, visto l'esiguo spazio che spesso il medico veterinario ha a disposizione nei locali in cui opera.

Per quello che invece concerne altri titolari di impianti ove si allevano o custodiscono animali non da reddito, è parimenti impossibile attuare la normativa, visto che tali impianti (canili, scuderie, maneggi), ospitano normalmente animali di diversi proprietari, che si servono di medici veterinari di fiducia.

Non è cosa pensabile che in una struttura del genere vengano creati locali differenti per ogni veterinario che vi opera. E al tempo stesso non è pensabile che una struttura di questo tipo assuma un medico veterinario che risponda delle scorte di

farmaci anche per altri medici veterinari che si trovassero ad operare in essa.

Qualora invece il medico veterinario utilizzi farmaci classificati come stupefacenti dalla farmacopea ufficiale, è corretto che debba tenerne apposito registro di carico e scarico e che li debba conservare in armadietto chiuso del quale è ovviamente responsabile.

Articolo 35, comma 1.

Anche in questo caso la normativa si dimostra superficiale e non corretta, sia per i motivi suddetti, sia perché prevede in pratica la tenuta di un doppio registro per i titolari di ambulatori o studi professionali, e sottintende il fatto che il medico veterinario (in questo caso anche quello operante nel settore degli animali da reddito), sia in grado di prevedere il caso clinico che dovrà affrontare e di pianificare il proprio intervento terapeutico prima di aver potuto emettere una corretta diagnosi.

Articolo 36, comma 1.

Si chiede per i motivi già enunciati che vengano esclusi dal divieto gli animali non da reddito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

1. L'alinfa del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali sofferenze inaccettabili, il medico veterinario può eccezionalmente somministrare ad uno o a pochi animali da reddito, di una azienda determinata e con l'osservanza del comma 6: ».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica ai medici veterinari che espletano la loro attività professionale su animali da compagnia o non da reddito. ».

ART. 2.

1. Alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*) data di registrazione presso il Ministero della sanità. ».

ART. 3.

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 19, è sostituita dalla seguente:

« *f*) le specie animali cui il medicinale è destinato a titolo preferenziale e le specie animali nelle quali esso deve essere assolutamente evitato o somministrato con precauzione, il modo e la via di somministrazione; ».

ART. 4.

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1992, n. 119, è sostituita dalla seguente:

« *d*) le specie animali cui il medicinale è destinato a titolo preferenziale e specie animali nelle quali esso deve essere assolutamente evitato o somministrato con precauzione, modo e via di somministrazione, e indicazioni per una somministrazione corretta; ».

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali, può essere autorizzato dalla unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei armadietti chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Non sono tenuti alla registrazione i medici veterinari che somministrano farmaci ad animali non da reddito, ad esclusione dei farmaci classificati come stupefacenti dalla farmacopea ufficiale ».

ART. 6.

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. I medici veterinari possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali per gli interventi professionali urgenti da eseguire presso il domicilio del richiedente. ».

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 1. È vietato somministrare agli animali da reddito sostanze farmacologicamente attive, se non attraverso medicinali veterinari autorizzati. ».